

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1970

(36^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini » (1394) (D'iniziativa dei deputati Gorreri ed altri; Darida ed altri; Mosca e Baldani Guerra; Servello) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 429, 433
BRANDI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	433
CATELLANI	430
DE VITO	432, 433
PIVA	431, 432
SCIPIONI, relatore	430

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alesandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Mammucari, Minnocci, Moranino, Noè, Piva, Scipioni, Trabucchi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Brandi.

MINNOCCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini » (1394), d'iniziativa dei deputati Gorreri ed altri; Darida ed altri; Mosca e Baldani Guerra; Servello (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gorreri, Lattanzi, Bastianelli, Carrara, Sutour, Marmugi; Darida, Merenda, Russo Vincenzo; Mosca, Bal-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

36ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

dani Guerra; Servello: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole per quanto di sua competenza.

SCIPIONI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto, l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini è stata regolata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161; ma l'esperienza fatta durante questi anni ha posto in evidenza lacune ed incertezze che debbono essere eliminate in quanto altrimenti gli inconvenienti che ne sono derivati svuoterebbero in buona parte il contenuto del provvedimento di cui trattasi. La necessità di apportare delle modifiche alla citata legge n. 161 è determinata innanzitutto dal sorgere di numerose imprese costituite in forma societaria non artigiane, che potrebbero considerarsi non soggette alla legge e che invece si ritiene debbano informarsi alla disciplina prevista per le imprese individuali, dalla opportunità della precisazione delle attività « affini », nonché della precisazione di norme per l'accertamento della qualificazione professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Le richieste unanimi della categoria affinché gli inconvenienti lamentati fossero eliminati ed i contrasti sorti nel corso dell'applicazione della legge hanno pertanto indotto numerosi deputati a presentare varie proposte di modifica, successivamente unificate nel testo approvato con l'adesione del Governo dalla Camera dei deputati dopo un ampio dibattito il 21 ottobre 1970 e trasmesso alla Presidenza del Senato il successivo 9 novembre.

Debbo, peraltro, manifestare talune perplessità circa l'opportunità di regolare con legge una materia che è di specifica competenza delle Regioni; tuttavia, considerando che la normativa in questione ha già ottenuto l'assenso dell'altro ramo del Parlamento

e che è fortemente sollecitata dalle categorie interessate, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo senza modificazioni.

Desidero infine ricordare che la XII Commissione della Camera dei deputati, nell'approvare il provvedimento, votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a prendere opportune iniziative per realizzare una regolamentazione della materia con norme comunitarie. Invito quindi la Commissione 9ª del Senato ad associarsi senz'altro a questo voto e a dare pertanto la sua approvazione ad un analogo ordine del giorno che io stesso ho l'onore di presentare.

CATELLANI. L'esame del disegno di legge e la relazione sintetica ma chiara testè svolta dal senatore Scipioni ci permettono, a mio avviso, di affermare che si tratta di un provvedimento che corrisponde perfettamente allo scopo che si era prefissato, quello cioè di modificare la legge 14 febbraio 1963, n. 161, al fine di rendere la sua formulazione più aderente allo spirito che ne aveva informato la prima stesura.

Come è stato opportunamente rilevato dall'onorevole relatore, nel corso dell'applicazione pratica di questa legge sono infatti emersi alcuni inconvenienti piuttosto seri determinati soprattutto dal sorgere di imprese in forma societaria che avrebbero la possibilità — compiendo in tal modo una evidente e notevole evasione — di non assoggettarsi a questa disciplina; si è manifestata inoltre la necessità di una maggiore precisazione di cosa si intenda per attività « affini », nonché la necessità di una precisazione di norme per l'accertamento della qualificazione professionale onde evitare equivoci e sperequazioni. Ora, come dicevo, lo scopo che tale provvedimento si era prefissato è stato, a mio parere, pienamente raggiunto stabilendosi, per quanto si riferisce alle imprese in forma societaria, al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 1 della legge precedente, che: « Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale

deve conformarsi alle norme degli articoli successivi » e, per quanto si riferisce alla precisazione delle attività affini, all'ultimo comma dello stesso articolo che: « Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetica-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico ». Si stabilisce altresì, nel successivo articolo 2, che la qualificazione professionale, per l'accertamento della quale erano state richieste delle norme più precise, si ritiene comunque conseguita con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

Da un esame, sia pure superficiale del provvedimento, si può notare come esso abbia tentato di accogliere certe istanze settoriali: mi riferisco in particolare alla disposizione prevista all'articolo 2, in base alla quale l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui ci stiamo occupando deve essere concessa previo accertamento anche della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti. Ora, a me pare che quello dei parametri oggettivi sia un criterio ormai superato e di poca utilità, come del resto è dimostrato da quanto si sta verificando nel settore delle licenze di commercio nel quale esso è già stato adottato.

Ritengo peraltro che il tentativo di accogliere delle istanze settoriali non sia pienamente riuscito in quanto, nella pratica attuazione, i criteri per stabilire tale distanza vengono proposti — secondo quanto prevede il successivo articolo 3 — da una commissione comunale presieduta dal sindaco e composta dai rappresentanti della categoria artigianale, dai rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato, commissione comunale che deve dare un parere obbligatorio ma non vincolante. Da ciò appare evi-

dente — ripeto — come questo tentativo di recepire istanze settoriali venga del tutto vanificato dato che tutto consiste nel rimettere ad una commissione la facoltà di dare un parere che però non è vincolante. Superato quindi — e penso anche volutamente — questo tentativo di inserire parametri oggettivi di valutazione, a me sembra che il disegno di legge in esame assolva pienamente al compito di eliminare gli inconvenienti che si sono verificati, dando all'attività di barbiere, parrucchiere ed affini una disciplina più pratica e più rispondente alle esigenze della categoria stessa, e possa quindi essere senz'altro approvato dalla Commissione.

P I V A . Anch'io, a nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Come è già stato ricordato dall'onorevole relatore, la legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, ha presentato nel corso della sua applicazione notevoli inconvenienti determinati da alcune lacune in essa contenute in ordine a determinati problemi: in particolare in ordine alle imprese a forma societaria che si sono venute sviluppando in questi ultimi tempi, alle categorie affini che non erano chiaramente precisate e, infine, all'accertamento della qualificazione professionale, che escludeva praticamente dalla possibilità di esercitare questa attività alcune categorie di lavoratori i quali, pur essendo in grado di svolgerla, non potevano avere l'autorizzazione relativa.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame — come è stato già rilevato dagli oratori che mi hanno preceduto — si è cercato di ovviare a questi inconvenienti predisponendo un quadro più completo e più armonico delle norme che disciplinano l'attività di cui ci stiamo occupando, quadro più completo ed armonico del quale si sentiva assoluta necessità.

A mio avviso, inoltre, quanto ha detto poc'anzi il senatore Catellani a proposito della norma recata dalla lettera d) dell'articolo 2 concernente la distanza tra i vari esercizi, è senza dubbio esatto, ma al riguardo debbo rilevare che, se è vero che non c'è da

parte della commissione comunale la possibilità di esprimere un parere vincolante, è anche vero che per il solo fatto che, in seguito alla richiesta di autorizzazione, la commissione attraverso il sopralluogo che viene affidato agli organi di polizia municipale può intervenire per constatare la densità che esiste nella località nella quale si intende installare il nuovo esercizio si dà la possibilità agli organi comunali e quindi alla commissione stessa di meglio disciplinare tale attività, evitando il sorgere di esercizi analoghi uno a ridosso dell'altro o addirittura il fenomeno inverso. Ciò risponde peraltro a criteri di urbanizzazione che abbiamo già visto affiorare nel disegno di legge relativo alla disciplina del commercio, attualmente in discussione alla XII Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Per le considerazioni testè fatte sono quindi favorevole — lo ripeto — all'approvazione del provvedimento in esame, nonchè all'ordine del giorno presentato dal relatore, senatore Scipioni, con il quale si vuole impegnare il Governo a regolamentare la materia a livello comunitario, in modo che chiunque, fornito di qualificazione professionale, possa esercitare l'attività di cui trattasi anche negli altri Paesi della Comunità.

Desidero infine fare un'ultima considerazione. Anche noi, come l'onorevole relatore, siamo perfettamente consapevoli del fatto che stiamo regolando con legge una materia che è di specifica competenza delle Regioni: se per altri settori vi può essere infatti qualche dubbio, per questo non vi può essere dubbio alcuno, trattandosi di attività professionale artigianale da un lato e di norme relative all'istruzione professionale dall'altro, per quanto riguarda i corsi di apprendistato e i corsi di qualificazione. Siamo compresi di ciò; comunque speriamo — il nostro è un auspicio — che quanto prima il Parlamento approvi le leggi delegate con le quali si attribuiscono alle regioni i compiti loro demandati dalla Costituzione, in modo che esse — tenendo conto anche delle norme che abbiamo ora perfezionato sulla scorta della legge n. 161 del 1963 — siano in grado di precisare, in relazione alle caratteristiche ambientali, quali regole vadano seguite nel-

l'esercizio dell'attività di cui ci stiamo occupando.

D E V I T O . Desidero esprimere il consenso dei senatori democratici cristiani al disegno di legge, che, come è stato già sottolineato, rappresenta un fatto del tutto parziale nella regolamentazione dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e affini, per due ragioni: anzitutto perchè la materia è di competenza regionale e quindi andrà riesaminata in futuro; in secondo luogo perchè mi sembra che alla Camera sia in discussione un disegno di legge di modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, che è quella basilare per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, nelle quali quelle di cui oggi ci occupiamo rientrano.

Il nostro voto favorevole al disegno di legge è motivato soprattutto dall'esigenza di apportare un ulteriore miglioramento alla normativa attuale. Ora il provvedimento, tra l'altro, prevede la partecipazione delle categorie per ciò che riguarda la specifica approvazione all'esercizio; partecipazione che, anche se non vincolante, rappresenta indubbiamente un fatto positivo in quanto condiziona l'attività comunale verso determinati orientamenti, che le categorie stesse esprimeranno in quella circostanza. D'altra parte il problema delle distanze tra i nuovi esercizi e quelli preesistenti, che qui è stato sollevato, non poteva, almeno in questo momento, trovare una soluzione più avanzata, poichè si sarebbe andati a toccare aspetti che sono oggetto di un altro disegno di legge e che attengono alla patente di mestiere, e quindi alla difesa corporativistica di certi settori che il disegno di legge non affronta.

D'altra parte esso offre alcune garanzie. Ad esempio, l'elencazione dei mestieri contenuta all'articolo 1 regola una materia che era stata oggetto di numerose controversie in sede di applicazione della legge n. 161; legge che, tra l'altro, non ha trovato una pratica attuazione anche perchè, da quanto mi risulta, molti comuni non hanno deliberato il regolamento cui essa fa cenno.

P I V A . Perchè le categorie non hanno protestato?

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

36ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

D E V I T O . Tenendo conto di cosa è ridotta l'attività in questione nei piccoli comuni si capisce il motivo per il quale le categorie non protestano.

Ad ogni modo, come ho già detto, il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge per i motivi che ho sinteticamente esposti.

B R A N D I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo alla Camera accettò come raccomandazione l'ordine del giorno analogo a quello cui ha accennato il relatore. In questa sede dichiara nuovamente di accoglierlo, impegnandosi a rivedere la materia secondo i nuovi dettami della CEE.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i colleghi di ogni parte politica intervenuti nella discussione per dichiararsi favorevoli al provvedimento, tenuto conto anche del fatto che esso è stato approvato alla Camera, nonchè della fase transitoria che attraversa attualmente l'attività della regione. Credo anzi sia opportuno affermare in questa occasione che la Commissione industria del Senato non ha intenzione, in nessun caso, di interferire nell'attività delle regioni: il disegno di legge va considerato quindi un fatto contingente, e non sarà l'unico certamente, in questo periodo di organizzazione dell'istituto regionale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma

societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa cer-

tificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale ».

(È approvato).

Art. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-bis:

« Articolo 2-bis. — I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dalla autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigiana-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

36ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

to o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis ».

(È approvato).

Art. 5.

I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente leg-

ge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno, che il Governo accoglie: « La Commissione industria del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1394, invita il Governo a stabilire accordi per ottenere la regolamentazione della materia attraverso norme comunitarie ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI